



COMUNE DI RIOMAGGIORE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

N. 28 DEL 25-06-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI RIOMAGGIORE ANNO 2025

CIG:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto n. 1 del 23/01/2025 con il quale il Sindaco ha attribuito, tra l'altro, la responsabilità del Servizio Personale al Segretario Comunale;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 28/12/2024 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2025";

VISTI:

- il Regolamento Ordinamento degli Uffici e Servizi Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 33 del 30 aprile 2021 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento di Contabilità Armonizzata approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 17 dicembre 2016;
- lo Statuto Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 29.12.2003 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA: la Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 22/02/2025 avente ad oggetto l'Approvazione piano integrato delle attività e organizzazioni (PIAO) 2025/2027

PREMESSO CHE:

- il D. Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che costituisce la base per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce un'attribuzione gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico- finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, confermato dal comma 7 dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di categoria non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Rilevato che in data 16 novembre 2022 è stato stipulato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il Comparto Funzioni locali, il quale, all'art. 79, disciplina le nuove modalità di costituzione del fondo per le risorse decentrate, che vengono, per quanto qui interessa, sinteticamente riportate.

La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:

- a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;
- b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;

c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.

2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018;

b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;

c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;

d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.

4. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di

personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 non possono essere stanziare dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le

diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenute ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.04.1999, contenuto nell'art. 243-

bis del D.lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo. 5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia su cui la scelta appartiene all'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa.

Visto l'art. 40 del D.lgs. 165/2001, come modificato dal D.lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15"*.

Ritenuto necessario così costituire il fondo decentrato per il personale dipendente del Comune di Riomaggiore per l'anno 2025

Dato atto che la quantificazione delle risorse per l'anno 2025, è effettuata tenendo conto di quanto stabilito dal nuovo CCNL 2019/2021 ed in particolare:

1. sono state riportate le risorse stabili indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, pari ad € **51.099,00 così calcolato:**
 - a) l'importo unico consolidato 2017 pari ad € **51.099,00**
2. le stesse sono state incrementate, ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. a), b):
 - a) di un importo su base annua pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie di tale contratto in servizio alla data del 31.12.2015, pari ad € **915,20**
 - b) dell'importo pari alle differenze tra gli incrementi contrattuali a regime

Determinazione del responsabile UFFICIO PERSONALE - numero 28 del 25-06-2025

riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono state calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi per un importo pari a **€ 845,90**;



COMUNE DI RIOMAGGIORE

3. A queste si aggiungono le risorse previste dal nuovo CCNL 2019/2021 e in particolare:

- a) Incremento art. 79 comma 1 lettera b) 84,50 euro a dipendente al
31/12/2018 € **676,00**
- b) Differenziali progressioni economiche orizzontali - art. 79 comma 1
lettera d) € **1.528,93**

4. sono state inserite le risorse variabili, così come previsto rispettivamente dall' art. 67 CCNL 2016/2018, comma 3 lett. e) e dall'art. 68 comma 1, ultimo periodo:

- ✓ le risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge, e in particolare:

- a. € 15.000,00 dati dalle somme degli incentivi tecnici,
- b. € 29.894,17 risparmi lavoro straordinario anno precedente
- c. € 4.936,82 Risorse residue anni precedenti

(tutte escluse dal tetto del fondo);

e per un totale di € 54.767,81;

Dato atto che le spese non rilevanti nel limite del tetto del 2016 ammontano ad € 58.733,84, come da prospetto allegato alla presente determinazione;

Dato atto che tra le risorse che vengono rese disponibili sulla base di specifiche previsioni di legge rientrano gli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.LGS 36/2023 che possono essere riconosciuti a determinato personale sulla base di criteri definiti da apposito regolamento;

I suddetti, secondo quanto da ultimo sostenuto dalla Corte Conti Sezioni Riunite n. 6 del 10 aprile 2018 e della legge stessa 145/2018, devono ritenersi non soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75 del 2017.

Considerato che vi sono spese non rilevanti per il calcolo del tetto del fondo decentrato, per disposizione normativa o consolidato orientamento della Corte dei Conti per un importo pari a € 60.575,81;

Dato atto che il tetto del fondo decentrato per l'anno 2025 rimane il tetto del fondo decentrato per l'anno 2016 pari ad € **51.099,00**;

Dato atto che le risorse decentrate destinate nell'anno 2025 alle Elevate qualificazioni di cui all'art. 8 comma 1 del CCNL 31.03.1999 in enti privi di dirigenza ammontano a € **28.800,00** e che nel 2016 le risorse destinate al personale con Elevata Qualificazione ammontava a € **30.788,75**;

Ritenuto, conclusivamente, dover procedere alla definizione delle risorse decentrate

relativamente all'anno 2025, nell'ammontare complessivo pari ad **€ 109.832,84**, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2025", allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Considerato che il presente atto verrà trasmesso al Revisore dei conti per le verifiche di competenza e alle OO.SS. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL.

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.lgs. 165/2001 e degli artt. 4 e 7 del CCNL 21.05.2018.

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.lgs. 18/08/2000 n. 267 testo vigente).

Ritenuto dover adottare il fondo decentrato anno 2025, sulla base delle nuove somme che si sono rese necessarie aggiungere;

DETERMINA

Di dare atto di tutto quanto in narrativa riportato che qui si intende integralmente richiamato.

Di definire, per le motivazioni tutte sopra esposte, il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2025, pari **ad € 109.832,84** secondo le linee, i criteri ed i limiti di massima illustrati, allegato A) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, e così riepilogato:

RISORSE STABILI	€ 55.065,03
RISORSE VARIABILI	€ 54.767,81
TOTALE FONDO al lordo dei tagli art.23 d.lgs. 75/2017	€ 109.832,84
TOTALE FONDO, al netto dei tagli art.23 d.lgs. 75/2017	€ 109.832,84
DI CUI TOTALE risorse non soggette a limite (stabili e variabili)	€ 58.733,84
TOTALE FONDO + FONDO PO, al netto delle poste non rilevanti ai fini del tetto del fondo	€ 109.832,84 +€ 28.800,00 -€ 58.733,84 =79.899,00
TETTO FONDO DECENTRATO 2016 +PO 2016	€ 81.887,75

Di dare atto che le risorse decentrate destinate nell'anno 2025 alle Elevate qualificazioni di cui all'art. 8 comma 1 del CCNL 31.03.1999 in enti privi di dirigenza ammontano a **€ 28.800,00** e che nel 2016 le risorse destinate al personale con Elevata Qualificazione ammontava a **€ 30.788,75**;

Di dare atto che l'ammontare del fondo per gli straordinari per l'anno 2025 ammonta ad € 5.808,00;

Di dare atto che il presente fondo permette il rispetto dei vincoli di cui al tetto posto dal comma 557 art 1 della legge finanziaria 2007;

Di dare atto che gli istituti contrattuali pagati obbligatoriamente con le risorse stabili (indennità di comparto, progressioni economiche orizzontali) oltretutto le altre indennità accessorie dovute al personale dipendente (indennità per condizioni di lavoro ex indennità di turno, di reperibilità di rischio e di disagio ecc..), e riconducibili comunque alla parte stabile del fondo vengono impegnati e pagati mensilmente nei limiti fissati dal vigente contratto decentrato di utilizzo delle risorse decentrate;

Di trasmettere il presente atto al Revisore dei conti per le verifiche di competenza e alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.lgs. 165/2001 e degli artt. 4 e 7 del CCNL 18.05.2018, al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL.

Di pubblicare il presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 33/2013.

La presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile
UFFICIO PERSONALE
Bongiovanni Giuseppe

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate

Determinazione del responsabile UFFICIO PERSONALE - numero 28 del 25-06-2025

Determinazione del responsabile UFFICIO PERSONALE - numero 28 del 25-06-2025



COMUNE DI RIOMAGGIORE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

N. 28 DEL 25-06-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DEL
PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI RIOMAGGIORE ANNO 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la sopra estesa determinazione avente per oggetto: **APPROVAZIONE FONDO
DELLE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL
COMUNE DI RIOMAGGIORE ANNO 2025**

APPONE

Il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa

Data 25-06-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Giuseppe Bongiovanni

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



COMUNE DI RIOMAGGIORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UFFICIO PERSONALE

N. 28 DEL 25-06-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DEL
PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI RIOMAGGIORE ANNO 2025

Reg. Pubbl. n. **634**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune (art. 32, c. 1 L. 69/09 così come modificato dall'art. 2 c. 5 - L. 26/02/2010 n° 25) per 15 giorni consecutivi a partire dal 26-06-2025, fino al 11-07-2025.

li 26-06-2025

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
Luca Folegnani

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate